



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 29/07/2004**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 975

Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2004 e Regolamento Regionale n. 2 del 05/08/1999.  
Proroga termini.

L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

VISTA la Legge 157/92 che all'art. 10 comma 2 recita: "Le Regioni e le Province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio";

VISTA la Legge 157/92 che all'art. 10 comma 3 recita: "Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30% a protezione della fauna selvatica.....; in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni";

VISTA la L.R. n. 27/98 che all'art. 9 comma 3 recita: "Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle Province è destinato per una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria; anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni";

VISTA la L.R. n. 27/98 che all'art. 9 comma 9 recita: "Sulla base della individuazione dei Piani faunistico provinciali, la Regione istituisce con il Piano faunistico venatorio regionale: le Oasi di protezione, le Zone di ripopolamento e cattura; i Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le Zone addestramento cani, nonché gli A.T.C.";

VISTA la L.R. n.27/98 che all'art.9 comma 13 recita: "Il Piano faunistico venatorio regionale ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, previa acquisizione dei Piani faunistico venatori provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il Piano valevole per il quinquennio successivo;

CONSIDERATO che il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 -deliberazione del Consiglio Regionale 7 luglio 1999 n. 405 (deliberazione di Giunta n. 629 del 25/5/1999) -, reso attuativo dal Regolamento Regionale 5 agosto 1999 n. 2, scade il 7 luglio 2004 e che, ai sensi della L.R. 27/98 art. 9 comma 13, le Province sei mesi prima della scadenza non hanno fatto pervenire i propri Piani faunistico provinciali, impossibilitati anche per la mancata conoscenza e ridefinizione dei pSIC, ai sensi della direttiva comunitaria 92/43 recepita ed attuata ai sensi del DPR n. 357/97 e successive modificazioni, e la classificazione di Z.P.S., ai sensi della direttiva comunitaria 79/409 recepita ed attuata ai sensi della

legge 157/92 art. 1 commi 4 e 5. Se detti territori, contrariamente alla direttive comunitarie, saranno ritenuti interdetti all'attività venatoria, gli stessi devono rientrare nel 30% di territorio massimo agro-silvo-pastorale sottratto all'attività venatoria (L.R. n. 27/98 art. 9 comma 3 - L.R. 157/92 art. 10 comma 3 - Sentenza Corte Costituzionale n. 448/97);

CONSTATATO che l'istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia obbliga l'unificazione degli attuali due A.T.C. della Provincia di Bari in un unico, per consentire la disponibilità di habitat diversificati in un unico territorio al fine di poter effettuare tutti i tipi di caccia tradizionali alle varie specie, sia migratorie che stanziali, poiché con l'istituzione di detto Parco sono state precluse all'attività venatoria la quasi totalità delle aree boschive del centro-nord barese;

PRESO ATTO che l'art.9 comma 15 della L.R. n.27/98 prevede che, in attuazione del Piano faunistico regionale, la Giunta Regionale approva il Programma venatorio annuale propedeutico all'approvazione del Calendario venatorio regionale, anch'esso di validità annuale;

RILEVATO che l'art. 9 comma 15 della L.R. n. 27/98 dispone che il Programma venatorio provvede, tra l'altro, alla determinazione del contributo da parte del cacciatore per l'accesso all'A.T.C. di competenza, anche per quelli extraregionali;

ACCERTATO che, al fine di consentire l'approvazione del Programma venatorio 2004/2005 e, conseguentemente, del Calendario venatorio 2004/2005, occorre definire il nuovo Piano faunistico venatorio regionale o prorogare quello vigente (1999/2003) unitamente al proprio regolamento di attuazione;

In materia di ripartizione delle competenze l'art. 4, punti d) e c), della L.R. n.7 del 4/02/97 sancisce che "gli atti di pianificazione" e "gli atti a carattere normativo" spettano all'organo di direzione politica.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:

Il presente atto avente natura di pianificare e regolamentare non comporta adempimenti contabili.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, alla data del 07 luglio 2006 il Piano faunistico venatorio regionale in scadenza e relativo regolamento regionale di attuazione (R.R. 5/8/1999, n. 2);

- Di unificare gli A.T.C. della Provincia di Bari in un unico ambito, con una nuova sede centrale;
- Di dare mandato alla Provincia di Bari di dichiarare decaduti i Comitati di Gestione di entrambi i propri ATC (ATC BA/A "Murgiano" e BA/B "Trulli e Grotte") e nominare, all'uopo, un Commissario per l'ordinaria amministrazione nonché provvedere alle nuove nomine in attuazione di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 3/99;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dare mandato, al Settore Caccia e Pesca della Regione Puglia, di notificare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, alle Province per i consequenziali provvedimenti di propria competenza.

Il Segretario Il Presidente  
della Giunta Regionale della Giunta Regionale  
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

---

Atti di Organi monocratici regionali

---